

DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019

148/2019/R/GAS

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI PROVVISORI E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE (TISG)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1061^a riunione del 16 aprile 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il vigente Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale;
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG 2012;
- la vigente Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019 o RTTG;
- il vigente Testo integrato del bilanciamento o TIB;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 619/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2017, 625/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 488/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 488/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 515/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 515/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2019, 132/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 132/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 590/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 590/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 114/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 114/2018/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 settembre 2018, 462/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 462/2018/R/gas);
- il Codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a., come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 619/2013/R/gas sono state emanate disposizioni in materia di predisposizione dei bilanci giornalieri provvisori, funzionali anche alla quantificazione delle partite economiche di bilanciamento non ancora fatturate ai fini della valutazione dell’esposizione nei confronti dell’utente del bilanciamento (di seguito: UdB);
- in particolare, è stato previsto l’utilizzo del prelievo giornaliero come derivante dalla profilazione del prelievo annuo (di seguito anche CA_{PdR}) sulla base del profilo di prelievo standard assegnato a ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) ai sensi della disciplina del *settlement* gas, attribuibile all’utente della distribuzione (di seguito: UdD) e, a salire, all’UdB, sulla base della matrice di corrispondenza tra gli utenti del sistema di cui

all'articolo 21 del TISG 2012. Tali prelievi provvisori vengono, altresì, perfezionati per tener conto del quantitativo di gas effettivo rilevato al punto di riconsegna della rete di trasporto interconnesso con rete di distribuzione (di seguito: *city gate*);

- con l'approvazione delle suddette disposizioni in tema di bilanci provvisori sono state accettate alcune semplificazioni iniziali, in quanto funzionali al processo di cambiamento rispetto alla precedente procedura, quali la mancanza di correzione dei prelievi profilati in ragione dell'appartenenza al periodo estivo o invernale e dell'inserimento della previsione relativa all'utilizzo di gas da parte dell'impresa di distribuzione;
- inoltre, la medesima deliberazione 619/2013/R/gas:
 - a. stabilisce l'obbligo in capo alle imprese di distribuzione di mettere a disposizione del responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) annualmente, secondo le modalità da quest'ultimo definite, per ciascun UdD, tanti valori di prelievo annuo totale quanti sono i profili di prelievo standard (come individuati dalla prima colonna della Tabella 3 del TISG 2012) assegnati ai PdR da quest'ultimo forniti, nonché di aggiornare mensilmente tali dati in modo da tener conto delle richieste di *switching*, di attivazione e di disattivazione della fornitura con decorrenza il primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione all'RdB;
 - b. conferma, con riferimento ai punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto, l'applicazione delle regole di allocazione al gas transitato comunicate dagli UdB ai sensi del Codice di rete e, in caso di mancato accordo tra questi ultimi o di mancato invio dei dati nei tempi e/o nelle forme previsti, una allocazione in proporzione alle capacità conferite;
 - c. prevede che le altre imprese di trasporto continuino nell'applicazione di quanto già in vigore relativamente alle modalità di esecuzione del bilancio provvisorio.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 72/2018/R/gas è stata approvata la riforma della disciplina in materia di *settlement gas* che entrerà in vigore l'1 gennaio 2020;
- tra i ritenuti della medesima deliberazione si legge il rinvio a successivo provvedimento della definizione delle modifiche da apportare alla disciplina vigente in tema di bilancio provvisorio ai sensi della deliberazione 619/2013/R/gas, al fine di renderla congruente con le nuove disposizioni in materia di *settlement gas* approvate;
- la nuova disciplina del *settlement gas* attribuisce un ruolo più incisivo al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) rispetto a quanto già statuito dal TISG 2012, in ragione dell'obiettivo perseguito di centralizzazione della messa a disposizione delle misure per il tramite del SII e del grado di avanzamento delle relative attività;
- infatti, con la deliberazione 488/2018/R/gas è stato previsto che:

- d. il processo di messa a disposizione dei dati di misura periodici e relative rettifiche, nonché di quelli scambiati in occasione di voltura e *switching* (e relative rettifiche), avvenga per il tramite del SII, che acquisisce il dato dalle imprese di distribuzione e lo rende disponibile agli UdD, certificando le tempistiche di messa a disposizione del medesimo;
- e. tale processo rispetti le tempistiche stabilite dal TIVG per la messa a disposizione dei dati di misura da parte del soggetto che eroga il servizio di misura e utilizzi i medesimi flussi standard attualmente in uso per la messa a disposizione dei dati da parte delle imprese di distribuzione agli UdD;
- f. l'invio dei dati di misura ufficiali al SII trovi applicazione a partire dai dati di misura resi disponibili nel mese di novembre 2018;
- con la deliberazione 155/2019/R/gas, facendo seguito agli orientamenti illustrati con il documento per la consultazione 114/2018/R/gas, è stato definito, tra l'altro, nell'ambito del SII, il processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra UdB fornitore e PdR presente nel contratto di distribuzione dell'UdD, nonché le tempistiche di primo popolamento, rinviando a separato provvedimento l'approvazione delle modifiche al TISG necessarie al recepimento della nuova regolazione in materia;
- in esito al completamento delle implementazioni previste dalla suddetta deliberazione, pertanto, l'RCU conterrà la totalità delle informazioni necessarie alla predisposizione dei bilanci giornalieri provvisori, con riferimento a tutti i *city gate* interconnessi con reti di trasporto e con aggiornamento a seguito di cambio dell'UdB fornitore e di *switching*, nuove attivazioni e disattivazioni sulle reti di distribuzione; le uniche informazioni che non avrà a disposizione sono quelle inerenti ai clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- con la deliberazione 132/2019/R/gas l'Autorità ha definito disposizioni transitorie funzionali al calcolo e alla relativa messa a disposizione del parametro indicatore del prelievo annuo (di seguito: CA_{PdR}) relativamente al prossimo anno termico 2019 - 2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- come già evidenziato nel documento per la consultazione 590/2017/R/gas, la disciplina emanata con la deliberazione 619/2013/R/gas non è coerente con la nuova regolazione in materia di *settlement* gas di cui al TISG *in primis*, ma non solo, per quanto attiene alla differenza tra i quantitativi prelevati dalla rete di distribuzione e quelli immessi al *city gate* (il c.d. delta *in-out*); infatti, i volumi allocati agli UdB a copertura del delta *in-out* - che, peraltro, allo stato dell'arte, concorrono al calcolo delle garanzie da prestare per il servizio di bilanciamento - a partire dal mese di gennaio 2020, verranno approvvigionati dall'RdB e non più attribuiti agli utenti;
- successivamente, il tema è stato approfondito nell'ambito del documento per la consultazione 462/2018/R/gas; nello specifico, è stato ipotizzato:

- g. di attribuire a ogni UdB i prelievi derivanti dalla somma dei termini definiti nel TISG $P_{REMI,UdB,k}$ (relativo al prelievo giornaliero attribuito all'UdB al *city gate*) e $CD_{REMI,UdB,k}$ (relativo al prelievo giornaliero di competenza dei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, serviti dall'UdB), con

$$P_{REMI,UdB,k} = G_{UdB,k} + M_{UdB,k} + Y_{UdB,k}^{prev} + GID_{UdB,k}$$

dove $G_{UdB,k}$ è il prelievo attribuito in sede di bilanciamento ai PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, $M_{UdB,k}$ è il prelievo attribuito in sede di bilanciamento ai PdR misurati mensilmente, $Y_{UdB,k}^{prev}$ è il prelievo atteso dei PdR misurati con frequenza inferiore alla mensile (di cui all'articolo 10 del TISG) e $GID_{UdB,k}$ è il prelievo nella titolarità dell'impresa di distribuzione. Tali dati sarebbero ancora messi a disposizione dell'UdB secondo le tempistiche vigenti, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 25 del TISG;

- h. di continuare ad utilizzare i consumi annui e i profili di prelievo per tutti i PdR che vengono letti con una frequenza mensile o con dettaglio giornaliero e che, pertanto, l'RdB calcoli giornalmente i termini $G_{UdB,k}$ e $M_{UdB,k}$ impiegando il fattore di correzione climatica W_{kr} (di cui all'articolo 6 del TISG) come determinato dall'ultimo aggiornamento orario utile per la definizione del bilancio, pubblicato dall'RdB medesimo nel giorno successivo al giorno k . Su questo specifico aspetto è stato, altresì, richiesto di valutare l'eventuale adozione dei prelievi effettivi storici;
- i. relativamente al termine $GID_{UdB,k}$, non presente nella vigente disciplina e introdotto per tener conto del prelievo giornaliero per autoconsumo da parte delle imprese di distribuzione, che venga comunicato entro l'inizio di ciascun mese dalle imprese stesse all'RdB;
- j. in linea con la nuova disciplina del *settlement* gas, che la differenza giornaliera tra il quantitativo immesso al *city gate* e la somma dei prelievi attribuiti a ciascun UdB (di seguito anche $\Delta_{kcitygate}$) non venga più attribuita pro quota agli utenti, in quanto approvvigionata giornalmente su base nazionale dall'RdB;
- k. prima dell'inizio dell'anno termico, che il SII metta a disposizione dell'RdB, organizzandoli sulla base del trattamento ai fini del *settlement* e per UdB, le informazioni relative al CA_{PdR} e al profilo di prelievo standard;
- per quanto concerne le imprese di trasporto minori, sempre in considerazione della nuova disciplina del *settlement* gas, nonché degli orientamenti in tema di approvvigionamento da parte dell'RdB dei quantitativi a copertura di autoconsumi, perdite e GNC, è stato prospettato di:
 - l. applicare la futura procedura di definizione del bilancio provvisorio a tutti i punti delle reti di trasporto, ad opera dell'RdB o, in alternativa,
 - m. mantenere quanto già in vigore per i punti di interconnessione con le dovute integrazioni;

- è stato, infine, prospettato di fissare l'entrata in vigore della nuova disciplina al 1 gennaio 2020, coerentemente con quanto approvato in materia di *settlement gas*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alla consultazione hanno preso parte 14 soggetti, di cui 6 associazioni o raggruppamenti di utenti e 2 imprese di trasporto, esprimendo un generale consenso;
- sono emerse posizioni contrastanti relativamente alle proposte riguardanti le imprese di trasporto minori; infatti, c'è chi non condivide l'estensione della procedura a tutte le imprese di trasporto, perché attività specifica dei singoli trasportatori. Altri, invece, richiedono che l'RdB svolga la funzione di collettore dei bilanci delle altre imprese di trasporto, pubblicandoli sul proprio sito, in modo da garantire la massima trasparenza delle informazioni. L'unica altra impresa di trasporto che ha preso parte alla consultazione ha rilevato l'opportunità che ad occuparsi del calcolo del bilancio provvisorio e della sua pubblicazione sia l'RdB per tutti i punti della rete di gasdotti anche per quelli insistenti sulle reti di imprese di trasporto minori;
- è stato evidenziato che l'introduzione del termine inerente al consumo dell'impresa di distribuzione richiede una mappatura dei relativi PdR e un'implementazione delle informazioni in possesso del SII che consenta a quest'ultimo di identificare tale prelievo e di valorizzare correttamente il termine $GID_{UdB,k}$, sottolineando la necessità che esso rimanga di esclusiva competenza degli UdB che approvvigionano gli UdD che forniscono all'impresa di distribuzione i volumi di gas per il relativo autoconsumo;
- in diversi rilevano che sarebbe preferibile che il SII mettesse a disposizione degli UdB, con cadenza giornaliera, le misure dei PdR letti mensilmente con dettaglio giornaliero; a tal riguardo, si rimarca che la vigente disciplina ne prevede la messa a disposizione nel mese successivo a quello di riferimento e, quindi, comunque con tempistiche, allo stato dell'arte, non compatibili con la predisposizione del bilancio provvisorio;
- l'RdB ha condiviso gli orientamenti illustrati, specificando che disporre di allocazioni provvisorie maggiormente rispondenti ai prelievi allocati al UdB supporterebbe da un lato le attività ad opera del UdB stesso, dall'altro consentirebbe un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema più in linea con le partite attese e, pertanto, maggiormente efficace.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'RdB, in risposta alla consultazione relativamente alla parte riguardante le tempistiche, ha evidenziato la necessità di disporre di un periodo adeguato all'implementazione dei processi e dei sistemi;
- all'1 gennaio 2020 le informazioni rilevanti ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio saranno già parzialmente disponibili per il tramite del SII

grazie alle attività di implementazione condotte in ragione dell'adozione di altri provvedimenti tra i quali, ovviamente, la deliberazione 72/2018/R/gas; inoltre, a partire dalla medesima data, l'RdB dovrà determinare e pubblicare il fattore di correzione climatica W_{kr} entro le ore 11:00 del giorno precedente al giorno k , aggiornandone il valore a scadenze predefinite nel codice di rete fino alle ore 18:00 del giorno successivo al giorno k (comma 6.3 del TISG);

- il SII metterà a disposizione dell'RdB (ai sensi del comma 27.2 del TISG), entro il 15 settembre di ogni anno, le informazioni riguardanti il CA_{PdR} e il profilo di prelievo standard per tutti i PdR con frequenza di lettura inferiore alla mensile, necessarie al calcolo del termine $Y_{UdB,k}^{prev}$; tale elenco è aggiornato tempestivamente a seguito di *switching*, vulture, nuove attivazioni e disattivazioni sulla rete di distribuzione;
- inoltre, sempre nell'ambito del nuovo *settlement*, il SII avrà il compito di fornire all'RdB tutti i dati funzionali alla determinazione della sessione di bilanciamento (e, di conseguenza, di aggiustamento) ai sensi dell'articolo 9 del TISG, tra i quali il termine relativo al prelievo giornaliero nella titolarità dell'impresa di distribuzione, il GID_k , con l'indicazione del UdD responsabile della fornitura; a tal fine, saranno previste attività di implementazione del RCU affinché il SII possa gestire efficacemente anche tali PdR alla stregua di quelli dei clienti finali, acquisendo necessariamente sia le informazioni riguardanti il CA_{PdR} e il profilo di prelievo standard sia le misure effettive.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare gli orientamenti in tema di bilancio provvisorio descritti nel documento per la consultazione 462/2018/R/gas;
- in coerenza con i compiti già assegnati o in via di attribuzione al SII, stabilire che quest'ultimo metta a disposizione dell'RdB e, per quanto di competenza, delle altre imprese di trasporto le informazioni funzionali all'attività di profilazione, ossia il CA_{PdR} e il profilo di prelievo standard aggregati per UdB, con riferimento sia alla totalità dei PdR MM e MG allacciati a reti di distribuzione, sia ai PdR nella titolarità dell'impresa di distribuzione;
- prevedere che l'RdB:
 - n. determini i prelievi giornalieri provvisori dei PdR MM e MG tramite profilazione dei dati messi a disposizione dal SII (di cui al precedente punto), utilizzando quale valore del fattore di correzione climatica W_{kr} quello più vicino all'orario di messa a disposizione al UdB del proprio bilancio provvisorio;
 - o. determini i prelievi giornalieri provvisori dei punti di riconsegna della rete di trasporto presso clienti finali direttamente allacciati applicando la regola di allocazione comunicata dagli UdB attivi sui medesimi punti. In caso di mancato accordo tra questi ultimi o di mancato invio dei dati nei tempi e/o nelle forme previsti, l'RdB procede riproporzionando il dato di misura rilevato sulla base delle capacità di trasporto conferite agli stessi sul punto;

- p. metta a disposizione di ciascun UdB i dati relativi al bilancio provvisorio giornaliero tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 25 del TISG;
- stabilire che, ai fini di quanto previsto alle precedenti lettere n. e o., le imprese di trasporto interconnesse con l'impresa di trasporto maggiore siano tenute a trasmettere a quest'ultima i dati necessari alla predisposizione del bilancio giornaliero provvisorio, secondo modalità e tempistiche dalla stessa definite. A tal fine, l'RdB valuta le soluzioni più opportune finalizzate all'erogazione di un servizio nei confronti delle altre imprese di trasporto per le attività funzionali alla predisposizione del bilancio provvisorio di trasporto con riferimento all'intera rete;
 - fissare l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di bilanci giornalieri provvisori all'1 gennaio 2020 in linea con la futura regolazione sul *settlement gas*, ad eccezione di quanto previsto in tema di messa a disposizione da parte del SII dei dati funzionali all'RdB - e delle altre imprese di trasporto, per quanto di competenza - per la predisposizione dei suddetti bilanci.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- per tutto quanto anzidetto, in ragione del fatto che la determinazione delle partite fisiche giornaliere provvisorie è un'attività funzionale al *settlement gas* e, più nello specifico, alle sessioni di bilanciamento, ricomprendere tale disciplina nel più esteso ambito della regolazione contenuta nel TISG, in quanto parte del *settlement gas* a tutti gli effetti;
- correggere alcuni errori materiali presenti nel TISG, tra i quali l'unico rilevante riguarda la formula di calcolo del prelievo annuo per i PdR MM e MY di cui al comma 4.2 del TISG;
- aggiornare le disposizioni del TISG relative alla gestione degli scambi informativi funzionali alla gestione delle attività di *settlement* in coerenza con la certificazione nell'ambito dell'RCU della filiera dei rapporti commerciali fra UdD e UdB di cui alla deliberazione 155/2019/R/gas;
- al fine di favorire la semplicità amministrativa ed in considerazione del fatto che il nuovo TISG non è ancora entrato in vigore, sostituire l'Allegato A alla deliberazione 72/2018/R/gas con un nuovo allegato che recepisce le integrazioni di cui ai precedenti alinea in tema di bilancio provvisorio e di gestione della filiera dei rapporti commerciali;
- prevedere altresì la contestuale pubblicazione di una scheda tecnica di accompagnamento del provvedimento nella quale dare evidenza delle modifiche ed integrazioni del precedente allegato A alla deliberazione 72/2018/R7gas.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- l'intervento di riordino della struttura dell'Allegato A e di coordinamento testuale, per quanto riguarda le parti non innovate ai sensi del presente provvedimento, non debba essere sottoposto a consultazione, essendo una mera attività di sistemazione

formale di disposizioni già in essere e già sottoposte a consultazione, ciò in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A

DELIBERA

1. di sostituire il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)” allegato alla deliberazione 72/2018/R/gas, con il testo allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), confermando l'entrata in vigore all'1 gennaio 2020, fatto salvo l'articolo 7 ed i commi 5.3 e 27.1 le cui disposizioni assumono efficacia con riferimento ai relativi adempimenti già a partire dall'anno 2019, nonché il comma 27.2 che entra in vigore a partire dal mese di dicembre 2019;
2. di dare mandato al Gestore del SII affinché definisca, in accordo con l'RdB e le altre imprese di trasporto, le modalità operative inerenti agli scambi informativi previsti in materia di bilancio provvisorio, secondo modalità analoghe a quelle già in via di implementazione ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.a. e all'Acquirente Unico;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini